

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro,
in persona del Giudice dott.ssa Chiara Gagliano,
nella causa civile RGL n. 2297-1/2018

TRA

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava

ricorrente

E

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIALE DI PALERMO E DI MESSINA**

in persona dei rispettivi l.r.p.t.

convenuti contumaci

avente ad oggetto: provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30.08.2018,

ha pronunciato la seguente

ordinanza

Con ricorso cautelare in corso di causa, depositato in data 18 luglio 2018, la ricorrente in epigrafe, docente di scuola secondaria di primo grado, premesso di prestare servizio presso l'Istituto Comprensivo Balsamo-Pandolfi di Termini Imerese, di avere presentato domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019, di aver indicato come prime preferenze gli Ambiti Territoriali della Sicilia 0013, 0015 e 0014 (provincia di



Dunque, ne discende che la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2018/19 nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" contrasta con le normative sopra richiamate in materia di parità scolastica.

Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Pertanto, la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2018/19 dev'essere disapplicata, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, sia ai fini della ricostruzione della carriera che nella graduatoria di mobilità per l'a.s. 2018/2019 nonché per quelle successive, del servizio d'insegnamento svolto presso l'istituto paritario "Stelio Vitale Modica" di Messina negli a.s. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 (v. doc. n. 8 fascicolo ricorrente) e alla relativa valutazione nella suddetta graduatoria, con condanna dell'amministrazione resistente all'attribuzione del relativo punteggio.

Trattandosi di ricorso cautelare proposto in corso di causa, la regolamentazione delle relative spese va rimessa alla definizione del giudizio di merito, di cui è già fissata l'udienza di trattazione.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso cautelare, previa disapplicazione della normativa secondaria e dei provvedimenti amministrativi incompatibili, condanna il MIUR ad attribuire alla parte ricorrente, sia ai fini della progressione in carriera che in relazione alla procedura di mobilità a.s. 2018/2019 e a quelle successive, oltre al punteggio già attribuito, anche il punteggio derivante dal servizio pre-ruolo prestato dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2011/2012, per complessivi anni quattro, presso scuole paritarie, considerandolo a tali fini alla medesima stregua di quello prestato presso scuole statali, deliberando il trasferimento in mobilità della ricorrente sulla scorta del punteggio complessivo spettante in relazione alla domanda di mobilità presentata;

dichiara il diritto di precedenza *ex art. 33*, commi 5 e 7, della legge 104/92, in favore della ricorrente, nelle operazioni di trasferimento della Scuola Secondaria di primo grado nell'ambito territoriale della provincia di Messina per l'A.S. 2018/2019, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via



amministrativa, in assenza di altri vincitori che vantino titoli uguali o superiori,
nell'ambito territoriale in questione;

s. [redacted];

[redacted]

Così deciso in Termini Imerese, il 03.09.2018.

Si comunichi.

IL GIUDICE

Chiara Gagliano

